



DELIBERA N. 278

9 luglio 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore lavori e per il settore servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA-C.F. 91017850917

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.



L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 9 luglio 2025

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabiliscono i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

La richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità acquisita al n. 0087302, con cui il Responsabile AUSA della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA rappresenta la necessità di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63,



comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per il settore lavori al livello L1 e per il settore servizi e forniture al livello SF1, in quanto, a seguito della istituzione con la legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 e dell'assunzione operativa del ruolo in data 1° maggio 2025, è subentrata, per l'ambito di rispettiva competenza, alla provincia di Sassari.

Sussiste, quindi, l'urgenza per l'Amministrazione di nuova costituzione di dover procedere ad espletare la procedura di evidenza pubblica necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governance locale ad essa attribuite per legge.

Considerato

Che, la PROVINCIA DELL'OGLIASTRA, è dotata, attualmente, di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva.

Rilevato

Che la "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata, con il personale avente formazione di base dichiarata sia in sede di richiesta di qualificazione con riserva, dovrà realizzare le procedure di gara necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio essa attribuite per legge. Tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del controllo della veridicità delle informazioni e della conferma del livello di qualificazione.

Rilevato

Che la PROVINCIA DELL'OGLIASTRA, risulta avere una struttura organizzativa stabile, la disponibilità di una piattaforma di procurement digitale certificata.



Ritenuto

Che alla luce delle ragioni di urgenza e considerati i requisiti già posseduti dalla stazione appaltante come sopra rilevato nonché la circostanza che l'ente sia di nuova costituzione, il caso di specie appare riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione, con riserva, della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA c.f. 91017850917, nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per lavori al livello L1 e per servizi e forniture, nel livello SF1, per un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera sul sito Anac.

Alla scadenza del suddetto termine, il soggetto, qualificato con riserva, sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2025

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente